



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"ALESSANDRO DI MEO"

Volturara I. - Montemarano - Castellibate sul Calore
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado
Viale Rimembranza - 83050 Volturara I. - Tel: 0825 944062 -
C.F. 80013000842 - C.M.: AVIC81000R

avic81000r@istruzione.it - avic81000r@pec.istruzione.it - www.icvolturara.edu.it

PROPOSTA DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

L'anno 2021, il giorno 4, del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso l'I. C. Di Meo di Volturara Irpina, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo. La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata da Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona della Dirigente Scolastica pro-tempore EMILIA DI BLASI

E

La parte sindacale costituita da:

- rappresentanza RSU ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO DI MEO" DI VOLTURARA IRPINA

Prof.ssa BOVE EMILIA (UIL);

Prof.ssa MELE CATERINA (CISL/SCUOLA).

Terminale associativo prof.ssa SPANU MARISA (SNALS)

GILDA UNAMS: PROF. MELCHIONNA LUIGI

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore: EMILIA DI BLASI

Emilia Di Blasi

PARTE SINDACALE

RSU :

Prof.ssa BOVE EMILIA (UIL);

Prof.ssa MELE CATERINA (CISL/SCUOLA)

Prof.ssa SPANU MARISA (SNALS)

Prof. MELCHIONNA LUIGI

Emilia Bove
Caterina Mele
Marisa Spanu
Luigi Melchionna

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Di Meo" di Volturara I.

2. Il presente contratto ai sensi dell'art.7, comma 3, del CCNL 18/04/2018 ha durata triennale (2021-23) fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Caterina Mele
Emilia Bove

Emilia Di Blasi
Marisa Spanu

3. Il presente contratto integrativo, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2022, resta in vigore, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, salvo la parte economica annualmente revisionabile. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

4. Il presente contratto integrativo è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

5. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente Scolastico, entro dieci giorni:

– al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico-finanziaria redatta dal Dsga;

- Al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti, il Dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diventa efficace ed esecutivo.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;

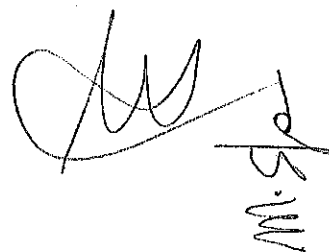
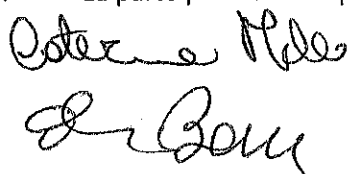
b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, la parte Pubblica può avvalersi di consulenti ed esperti esterni di sua fiducia, senza oneri per l'Amministrazione (giusta nota ARAN prot.4260 del 27/05/2004).

3. Le organizzazioni sindacali firmatarie accreditano formalmente il loro rappresentante per la partecipazione attiva alla contrattazione.

4. Le relazioni sindacali sono improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

5. La parte pubblica è rappresentata dal dirigente scolastico.



6. La delegazione di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dai rappresentanti provinciali, o delegati, dei sindacati firmatari del CCNL.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4)
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4)
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1)
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2)
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante comunicazione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1)
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2)
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3)
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4)
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5)
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6)

Roberto Mela
Roberto Mela

[Signature]
ML S/so

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7)
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8)
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1)
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2)
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3)
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative – accreditati- dispongono di una bacheca sindacale, situata in luogo ben visibile e accessibile al personale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale di volta in volta individuato d'intesa con il dirigente, previa definizione delle modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

Roberto Mele
El Bani

M. Sforza

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurato il funzionamento del centralino telefonico ed il funzionamento degli Uffici, con almeno una unità di personale di segreteria, nonché vanno assicurate, nella sede centrale ed in ciascun plesso in cui le attività didattiche non sono interrotte, la sorveglianza dell'ingresso, la vigilanza degli alunni e la sorveglianza di tutte le operazioni riguardanti l'uscita degli alunni; pertanto almeno n.4 (quattro) unità di personale ausiliario e n.1 (una) unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali.

7. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico che viene determinato da una lettera scelta per sorteggio. Il sorteggio ha validità annuale.

8. Le assemblee sindacali sono convocate:

a) Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

b) Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità di cui all'art. 8 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) Dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

9. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente Scolastico o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, anche mediante fax, almeno 6 giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee fuori dell'orario di lezione il preavviso è ridotto a 4 giorni.

La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di Istituto, eventualmente anche telematico. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione che è obbligatoria del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Il personale che intende aderire all'Assemblea di cui alla comunicazione del dirigente deve produrre richiesta scritta al Dirigente entro i termini e le modalità previsti dalla sua comunicazione, pena la decadenza del diritto di partecipazione.

Quanto sopra al fine di consentire l'adeguata riorganizzazione del servizio e la necessaria informazione alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa, considerando che l'istituzione scolastica è frequentata da alunni prevalentemente minorenni.

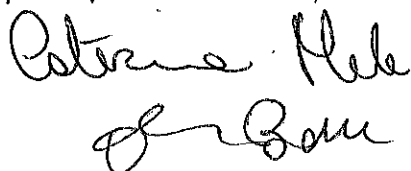
10 Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.

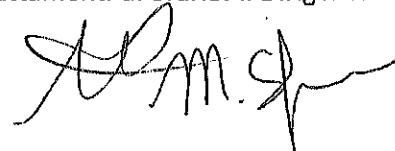
11 Qualora l'assemblea riguardi il solo personale ATA va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, con l'impiego di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. Il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo per sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico, escludendo, cioè dal sorteggio, colui/lei che fosse già stato sorteggiato in precedenza. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di partecipazione all'assemblea chiedendo l'eventuale sostituzione. A deroga del sorteggio e relativa rotazione il dirigente può scegliere un collaboratore che abbia dato il proprio consenso per iscritto.

12 Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico e non più di due ore al mese.

13 La dichiarazione individuale, scritta ed irrevocabile, preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

14 Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente


Caterina Nelli


A.M. Spina

Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.

15. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.

16. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, né possono essere accordati permessi di partecipazioni in coincidenza con questi eventi

17. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica. Per le assemblee che si svolgono nell'ambito cittadino e/o nell'arco di 5 km. i tempi di percorrenza sono compresi nelle 2 ore; per le assemblee che si svolgono in località diversa saranno riconosciuti i tempi necessari al raggiungimento della sede dell'assemblea. Il personale docente, in occasione di assemblee che inizino nel corso della penultima ora di lezione ha diritto di assentarsi dalla classe sin dall'inizio della penultima ora.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. Per l'anno in corso le ore spettanti sono 35 ore annue e minuti 84 considerato un organico di 85 lavoratori a tempo indeterminato

3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.

4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

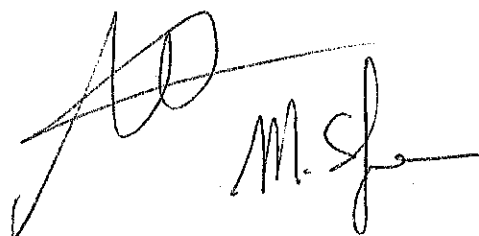
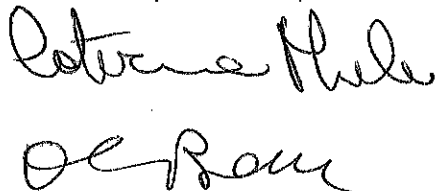
1. Il lavoratore che intende aderire allo sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello sciopero stesso, al fine di consentire una ponderata valutazione circa le modalità di organizzazione del servizio ovvero l'eventuale sospensione dello stesso e le correlate comunicazioni all'utenza e agli enti competenti.

2. La dichiarata adesione allo sciopero non è revocabile.

3. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

4. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico determinato dalla lettera scelta sorteggiata annualmente (vedi art. 10 c. 7).

5. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:



Attività	Contingenti di personale	Servizi essenziali
Scrutini e valutazioni finali	Nr.1 Assistente Amm.vo Nr.1 Collaboratore Scolastico	Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Esami di Stato	Nr. 1 Assistente Amm.vo Nr. 3 Collaboratori Scolastici	Attività di natura amministrativa Supporto tecnico alle prove di esame Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori	Dsga Nr.1 Assistente Amm.vo Nr.1 Collaboratore Scolastico	Responsabile del servizio Attività amministrative Attività connesse

6. L'individuazione del personale ATA da includere nel contingente minimo in servizio, per ogni profilo interessato, avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all'ordine alfabetico determinato da una lettera scelta per sorteggio. (vedi art. 10 c. 7).

7. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma vanno esclusi dalle trattenute stipendiali.

8. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni.

9. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.14 - Personale docente

10. Per il personale docente verranno seguiti, prioritariamente nell'ordine, i seguenti criteri per l'attribuzione degli incarichi da retribuire con il Fondo dell'autonomia:

11. a) Aver presentato la domanda di partecipazione/dichiarazione di disponibilità
12. b) Titoli specifici;
13. c) Precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno dell'amministrazione scolastica.

14. L'assegnazione di incarichi di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito incarico scritto con l'indicazione:

15. - delle delibere degli OO.CC.;
16. - del tipo di attività;
17. - il compenso spettante a seconda del tipo di incarico conferito;
18. - i compiti ed ambiti di responsabilità inerenti agli incarichi;
19. - la modalità di certificazione degli impegni.

20. Eventuali cumuli d'incarichi sono consentiti solo in assenza di aspiranti all'incarico stesso.

21. Il Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2019/2020 si avvale di due unità, con l'incarico di I e II collaboratore, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del CCNL 29/11/2007.

22. I collaboratori del Dirigente possono accedere ai compensi per il miglioramento dell'offerta formativa solo su attività e/o progetti diversi da quelli previsti per le funzioni strumentali al piano triennale dell'offerta formativa. Tali compensi, calcolati su base oraria/forfettaria a seconda del tipo di incarico conferito, possono essere afferenti a: commissioni di lavoro, partecipazione a progetti Europei, nazionali, etc.

Patrizia Rele
Orzema

[Signature]

Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

In virtù di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 29/11/2007 il Collegio Docente, per l'anno scolastico 2018-2019, secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, ha identificato le funzioni strumentali al piano triennale dell'offerta formativa relative alle seguenti aree d'intervento, con carichi di lavoro equamente distribuiti tra le aree:

Funzioni Strumentali

- Area 1 – GESTIONE P.T.O.F. e del PDM: (1 docente)
- Area 2 – Supporto al miglioramento della didattica servizi per gli studenti: inclusione, orientamento e continuità (1 docente)
- Area 3 – rapporti scuola istituzioni esterne - orientamento interventi e rapporti con Enti e Associazioni (1 docente).
- Area 4 -organizzazione didattica e innovazione tecnologica (1 docente)

Le funzioni strumentali possono accedere a compensi afferenti la partecipazione a progetti europei/nazionali, progetti del PTOF, purché non ricadenti nel campo della propria funzione.

Progetti finanziati con Fondi Europei/Nazionali/Convenzioni.

Qualora si debba realizzare un progetto con Fondi Europei/Nazionali/Convenzioni, il Dirigente provvederà ad informare il personale con l'affissione all'albo on line - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dell'Avviso. I progetti presentati saranno oggetto di delibera degli OO. CC. della scuola.

Il Dirigente assegnerà gli incarichi al personale (esperti, tutor, progettista, collaudatore ecc...) secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC. in riferimento al progetto. Il compenso per tali attività è quello previsto dalla norma vigente.

Art. 15 – Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

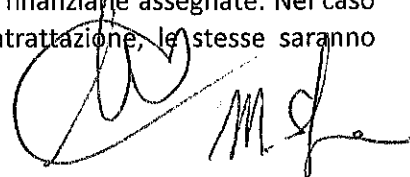
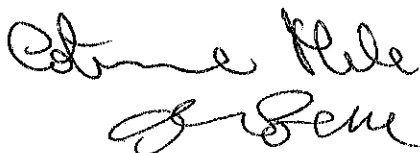
1. Il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti nei limiti assegnati a ciascuna sede secondo i seguenti criteri:
 - a. Docenti della stessa classe
 - b. Docenti di analoga disciplina
 - c. Rotazione fra tutti gli altri docenti
2. Il Dirigente scolastico prima di assegnare ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti, utilizza prioritariamente i docenti con ore da recuperare o a disposizione (potenziamento) secondo i medesimi criteri.

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Al personale disponibile a sostituire il collega assente sarà riconosciuto un compenso forfetario ulteriore rispetto alle ore effettivamente prestate, nel limite delle disponibilità finanziarie assegnate. Nel caso in cui le ore di sostituzione fossero superiori a quelle programmate in contrattazione, le stesse saranno



recuperate con permessi brevi e/o riposo compensativi. Resta fermo che le ore aggiuntive, effettivamente prestate, potranno essere recuperate anche con permessi brevi e/o riposo compensativi, qualora possibile.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 18 - Criteri di assegnazione del personale ATA alle attività aggiuntive

1. Per il personale ATA verranno seguiti, nell'ordine, i seguenti criteri per l'attribuzione degli incarichi da retribuire con il Fondo dell'autonomia o con Fondi derivanti con Progetti Nazionali/Europei/Convenzioni:

- a) Aver presentato la domanda di partecipazione o aver dichiarato la propria disponibilità;
- b) Titoli specifici;
- c) Precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno dell'amministrazione scolastica.

2. L'assegnazione di incarichi di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito incarico scritto con l'indicazione:

- delle delibere degli OO.CC.;
- del tipo di attività;
- il compenso spettante a seconda del tipo di incarico conferito;
- i compiti ed ambiti di responsabilità inerenti agli incarichi;
- la modalità di certificazione degli impegni.

3. Eventuali cumuli d'incarichi sono consentiti solo in assenza di aspiranti all'incarico stesso.

Art. 19 - Chiusura dell'Istituzione scolastica o di alcuni plessi scolastici per cause di forza maggiore - Criteri di utilizzo del personale docente ed ATA

In via generale sugli obblighi di servizio dei dipendenti, in occasione della "chiusura" della scuola da parte delle competenti autorità per cause di forza maggiore, si osserva che, in ragione del provvedimento autoritativo di chiusura del luogo di lavoro e con riferimento al nesso sinallagmatico insito giuridicamente nel rapporto di lavoro (prestazione del dipendente contro retribuzione da parte dell'amministrazione/datrice di lavoro), i lavoratori sono messi per cause indipendenti dalla loro volontà o da situazioni a loro non imputabili in condizione di non poter offrire la loro prestazione lavorativa. Conseguentemente, pur mantenendo il diritto alla retribuzione, non sono tenuti per i giorni di chiusura ad alcuna prestazione sostitutiva o a recupero o a richiedere corrispondenti giorni di ferie. Quanto sopra trova applicazione "tout court" nel caso in cui siano chiuse sia la sede centrale sia tutti i suoi plessi.

Ove invece la sede centrale o un/più plesso/i rimanga/no aperto/i, al fine di consentirvi il regolare svolgimento del servizio anche nel caso in cui qualche docente o collaboratore scolastico sia assente (sia per richiesta anticipata, sia per motivi sopraggiunti), il Dirigente Scolastico, pur in assenza di normative specifiche, chiederà ai docenti e al personale ATA la disponibilità a prestare servizio previo compenso o recupero ore.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 20 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione di eventuali fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e la funzionalità e qualità del servizio, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi
- I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

-l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;

Roberto Pile
o Balle

[Signature]

- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni
2. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
- personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni sei;
 - personale con altre esigenze da valutare d'intesa con il DSGA.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, l'assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste, se in numero elevato, si applicano i criteri previsti al punto 2 in ordine di elencazione.
5. L'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e uscita è subordinata alla possibilità di far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, nell'arco della giornata, in modo da assicurare la copertura del servizio di competenza con altro dipendente di eguale qualifica, previa informazione/autorizzazione del DSGA

Art. 21 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico ed inoltrate al personale tramite posta elettronica entro le ore 19.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Il dipendente, nel rispetto del diritto alla disconnessione, ha facoltà di prendere visione delle comunicazioni nel corso della normale durata di una giornata lavorativa e orientativamente dalle 8 alle 19 dei giorni lavorativi; la pubblicazione al sito di avvisi contenenti convocazioni a riunioni è considerata a tutti gli effetti notificata agli interessati, nel computo dei 5 giorni di preavviso sono considerati i festivi, con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio (account: nome.cognome@icvolturara.edu.it) e/o altre piattaforme condivise (RE).
3. Dalle ore 19.00 di ciascuna giornata e fino alle ore 7,30 del giorno successivo l'Istituzione Scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col personale mediante strumenti di comunicazione a distanza.
4. Come da Piano delle attività del personale docente deliberate dal Collegio Docenti, gli avvisi contenenti convocazioni saranno sempre pubblicate al sito almeno 5 giorni prima.
5. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile.

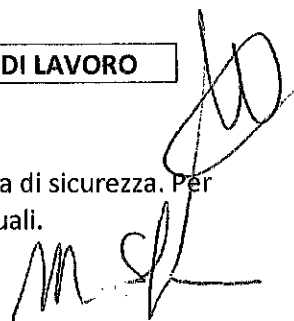
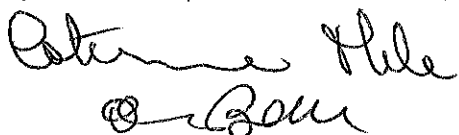
Art. 22 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 23 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.



2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, siano stati informati degli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/08 e abbiano sottoscritto la dichiarazione "liberatoria" appositamente predisposta dal Dirigente Scolastico.

ART. 24 - Attuazione della normativa per il contenimento da contagio COVID-19 – trattamento lavoratori fragili - DDI/DAD - SMART WORKING

Rispetto a tale punto, tenuto conto che per l'anno scolastico 2021/2022 va necessariamente tenuta presente tutta la normativa riferita alla Gestione dell'emergenza Covid -19 così come emanata dagli Organi competenti (verbali del CTS e Protocolli IIS) e le Ordinanze regionali e nazionali, considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti, genitori, stakeholders in generale) per consentire i necessari ed indifferibili accessi, nel pieno rispetto del principio di precauzione, di buon senso e di prudenza;

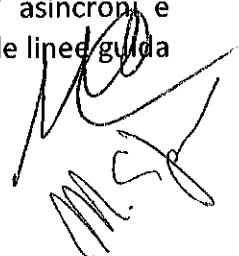
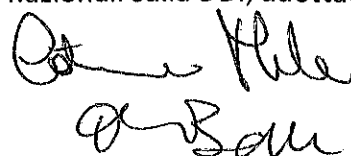
- In materia di lavoratori fragili è stata assicurata la necessaria informativa relativa alle procedure da adottare, recependo i giudizi del medico competente e provvedendo alle conseguenti azioni di sua competenza.
- In materia di Smart working non è più possibile ricorrere a tale strumento fino ad eventuali, nuove disposizioni normative che saranno applicate, se necessario, e si provvederà in caso di ulteriori restrizioni a successive integrazioni finalizzate ad organizzare i servizi nell'ottica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Gli eventuali criteri per l'espletamento del lavoro agile sono i seguenti:

-dichiarazione da parte di ogni AA di connettività e di idonea strumentazione per l'espletamento del lavoro in modalità agile

-dichiarazione di poter portare a termine gli obiettivi assegnati dal DSGA sentito il DS in considerazione delle scadenze e degli adempimenti indifferibili (pensioni – ricostruzioni di carriera – alternanza SW/presenza al 50% del numero di persone presenti in ufficio con distribuzione su mattina/pomeriggio /orari per garantire l'espletamento dei servizi connessi con le scadenze più urgenti.

- In materia di DDI o di DAD è stato approvato dagli O.O.C.C. il Piano di didattica digitale integrata che prevede un'alternanza di ore sincrone/asincrone strutturate in maniera tale da assicurare il previsto riposo per evitare sovraesposizione ai terminali sia agli studenti che ai docenti con l'organizzazione di un'unità di lezione da 45 minuti sincroni e 15 asincroni e pause da 15 minuti ogni due unità consecutive da 45', assicurando così la pausa di 15' ogni 90' di esposizione e garantendo l'attività didattica di 60' per alunni e docenti di cui 270' sincroni e 90' asincroni e garantendo il rispetto di almeno 20 ore settimanali di attività sincrona come previsto dalle linee guida nazionali sulla DDI, adottate con proprio regolamento dalla scuola.



- È stato, altresì, adottato il Regolamento della DAD dal Collegio Docente, con approvazione da parte del Consiglio di Istituto, finalizzato a garantire diritto allo studio per gli studenti e diritto alla disconnessione, privacy con idonea piattaforma con accesso con credenziali personalizzate e svolgimento totale del proprio orario di servizio distribuito tra modalità sincrona e asincrona registrata nel Registro elettronico, senza ulteriori aggravii, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa per la DAD/DDI.

Art. 25 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione. Per l'a.s. 2021/22 il Responsabile SPP è l'arch. Michele Follo.

Art. 26 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l'anno scolastico 2020/21 è il Dott. Francesco AQUINO.

Art. 27 - Il Documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 28 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico indice, ai sensi del D. Lgs. 81/08 Art. 35, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Art. 29 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Atto Follo
o. Bani

M. S.

Art. 31- Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. I lavoratori individuati, docenti o ATA, non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 32 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 33 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono di seguito dettagliati:

Assegnazioni anno scolastico corrente (desumibili dalla Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021)					
Descrizione	Economie a.s. precedente	Assegnazione a.s. corrente	Piano Gestionale	Spostamenti economie decisi in contrattazione	Totale disponibilità a.s. corrente
Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 6.687,80	38.375,11	05	€	€ 45.062,91
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ -	3.369,06	05	€ -	€ 3.369,06
Incarichi Specifici del personale ATA	€ -	2.157,58	05	€ -	€ 2.157,58

Ore Eccedenti scuola infanzia/primaria	€ -	897,24	06	€ -	€ 897,24
Ore Eccedenti scuola secondaria	€ 3.571,01	824,50	06	€ -	€ 4.395,51
valorizzazione del personale scolastico	0,02	9.042,91	05 e/o 13	€ -	€ 9.042,93
Aree a rischio, a forte processo migratorio	€ -	116,91	05	€ -	€ 116,91
attività complementari di educazione fisica	€ 1.551,86	832,31	12	€ -	€ 2.384,17
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo	€ -	-	05	€ -	€ -
Totali (lordo dipendente)	€ 11.810,69	€ 5.615,62		€ -	€ 67.426,31

	ORE	IMPORTO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
DISPONIBILITÀ FIS COMUNE			45.062,91
INDENNITÀ DIREZIONE DSGA			3.360,00
SOSTITUZIONE DSGA per 30 giorni			353,70
COMPENSO AL 1° COLLABORATORE DEL DS	120	€ 17,50	2.100,00
COMPENSO AL 2° COLLABORATORE DEL DS	100	€ 17,50	1.750,00
DISPONIBILITÀ FIS PER CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO			37.499,21

RIPARTIZIONE FIS DOCENTI – ATA	
DOCENTI (70%)	26.249,45
ATA (30%)	11.249,76

La somma disponibile per il FIS pari a € 37.499,21 è ripartita nella misura del 70% al personale docente e 30% al personale ATA.

Dal FIS destinato al personale ATA pari a € 11.249,76 si decide di:

- accantonare per il lavoro straordinario una somma pari ad 636,00 €, la somma di € 1.321,00 per la sostituzione dei colleghi assenti.

La somma residua di € 9.272,50

viene così ripartita:

€ 5.212,50 per i collaboratori scolastici

€ 4.060,00 per gli assistenti amministrativi

Qualora nella gestione del personale residuino ore nei due profili, la risorsa non utilizzata può essere ripartita fra i profili restanti.

Autore
Dr. Bonu

M. Sforza

Art. 34– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, in rapporto agli obiettivi di processo previsti dal Piano di miglioramento e nell'ottica di colmare le priorità rilevate nel RAV.

Art. 35 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 26.249,45 pari al 70% del fondo e per le attività del personale ATA € 11.249,76 pari al 30% del fondo.

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

3. Prima di procedere a tale suddivisione dell'importo verranno detratte:

- indennità di direzione DSGA
- Somma per sostituzione DSGA
- Somma per collaboratori del Dirigente Scolastico (2 docenti).

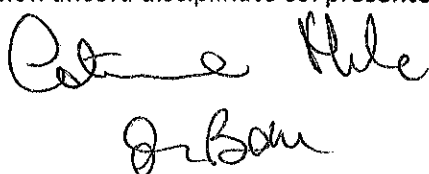
4. Al D.S.G.A. possono essere corrisposti, oltre al compenso spettante per l'indennità di direzione, ulteriore compenso per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'U.E., da Enti pubblici e da soggetti privati fino ad un massimo del 4% del budget di ogni singolo progetto, inclusi oneri fiscali e contributivi.

5. Al personale ATA impegnato nella realizzazione dei progetti PON FSE si concorda che sia garantito quanto segue:

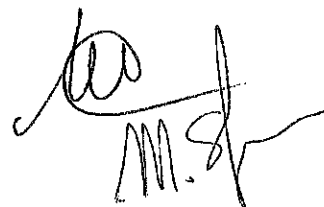
- a) ai collaboratori scolastici almeno il numero delle ore della durata del modulo, prevedendo il servizio su minimo due moduli, ove possibile;
- b) agli assistenti amministrativi il numero delle ore effettivamente prestate

6. Le attività del personale verranno retribuite come da contratto:

- ogni attività di insegnamento svolta oltre l'orario obbligatorio (€ 35,00 lordo dipendente per ora vedi tabella 5 CCNL/06)
 - ogni attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento (€ 17,50 lordo dipendente per ora) ad esclusione di quelle previste dall'art. 29 CCNL/06;
 - l'attività collegiale, di cui all'art. 29, comma 3, lettera a) del CCNL/03, svolta oltre il tetto massimo delle 40 ore;
 - l'intensificazione della prestazione lavorativa connessa con la flessibilità organizzativa e didattica
 - ogni attività aggiuntiva prestata oltre l'orario d'obbligo dal personale ATA (collaboratori scolastici € 12,50 lordo dipendente per ora – assistenti amministrativi e tecnici € 14,50 lordo dipendente per ora)
- Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo ovvero in parte o totalmente utilizzate per integrare attività già previste oppure per altre attività non ancora disciplinate col presente accordo.



Roberto Rile



M. S. F.

Art. 36- Compensi a carico del Fondo dell'autonomia: personale docente
Attività funzionali all'insegnamento

DOCENTI					
Tipologia attività	Docenti	Quant.oraria	TOTALE ORE	Costo	Totale
Funzione STRUMENTALE	4		-		-
Collaboratore DEL D.S. 1	1	120	120	17,5	2.100,00
Collaboratore del D.S. 2	1	100	100	17,5	1.750,00
Referenti unici di plesso	2	50	100	17,5	1.750,00
Responsabili di plesso	5	30	150	17,5	2.625,00
Presidenti e segretari dei consigli di Intersezione Infanzia	6	8	48	17,5	840,00
Presidenti e segretari dei Consigli di Interclasse PRIMARIA	8	8	64	17,5	1.120,00
Coordinatori Classe Secondaria	13	12	156	17,5	2.730,00
Responsabili per le misure di pronto soccorso	10	2	20	17,5	350,00
Coordinatore della sicurezza	1	50	50	17,5	875,00
Responsabili laboratori di informatica	3	2	6	17,5	105,00
Responsabili biblioteche	3	4	12	17,5	210,00
Responsabile attività sportiva e responsabile palestra	1	3	3	17,5	52,50
Commissione giornale scolastico	4	4	16	17,5	280,00
Animatore digitale	1	30	30	17,5	525,00
Team dell'innovazione digitale	4	20	80	17,5	1.400,00
Commissione studio e ricerca	6	20	120	17,5	2.100,00
Commissione autovalutazione	6	15	90	17,5	1.575,00
Commissione Invalsi Primaria	17	2	34	17,5	595,00
Tutor	7	5	35	17,5	613,00
Commissione Continuità	6	3	18	17,5	315,00
Coordinatori classi Primaria					

Autore HEB
oBAM

Leo M. Sf

	16	12	192	17,5	3.360,00
Coordinatori dipartimenti	4	10	40	17,5	700,00
Referente Invalsi	1	5	5	17,5	88,00
Sportello d'ascolto	1	15	15	17,5	263,00
Referente bullismo	1	7	7	17,5	123,00
Referente RAV Infanzia + INTERSEZIONE	1	10	10	17,5	175,00
Commissione NIV Infanzia	3	6	18	17,5	315,00
Referenti COVID	3	10	30	17,5	525,00
Progettazione RETE MAB	1	4	4	17,5	70,00
referente Ed. CIVICA	2	10	20	17,5	350,00
Totali			1593		27.877,50

TOTALE ORE 1593X 17,50 = 27.877,50 EURO

ORE ECCEDENTI/RISERVA

totale 5.292,75

FUNZIONI STRUMENTALI

N. 4 DOCENTI 47,50 PRO-CAPITE

totale 3.369,00

Art.35 – Compensi a carico del Fondo dell'autonomia: personale docente

Attività d'insegnamento

PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – REFERENTE DIRIGENTE SCOLASTICO

TITOLO PROGETTO	DOCENTI COINVOLTI	ORE/IMPORTO	
PROGETTO MAB	1	30 ORE x 1 docente 30x35,00= € 1050,00	
PROGETTO "SALUTO IN ALLEGRIA"	11	3 ORE X 11 DOCENTI 33X35,00= € 1.155,00	

TOTALE COMPLESSIVO 63 ORE DI INSEGNAMENTO LORDO DIPENDENTE € 2.205,00.

Totale ore di attività aggiuntive funzionali all' insegnamento N.1.593 per un totale di € 24.027,50 + 3.850,00 (coll. D.S) pari a 220 Ore

Totale risorse impegnate FIS DOCENTI

PROGETTI CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA

EURO 30.082,50 comp.coll.ds

EURO 116,91

EURO 2.384,17

Autore Phe
am Bon

com.sk

Art. 36- Compensi a carico del Fondo dell'autonomia: personale ATA

Descrizione	Personale	n. ore	Totale ore	costo orario	Totale Lordo Dipendente
Collaboratori scolastici					Euro
Flessibilità oraria	16	16	256	12,50	3.200,00
Supporto alla segreteria	4	15	60	12,50	750,00
Sistemazione archivio	1	11	11	12,50	137,50
Sistemazione archivio	2	15	30	12,50	375,00
Piccola manutenzione	4	15	60	12,50	750,00
TOTALE			417		5.212,50
Assistenti amministrativi					Euro
Intensificazione area protocollo	4	20	80	14,50	1.160,00
Intensificazione area contabilità	3	10	30	14,50	435,00
Intensificazione area acquisti/supporto giuridico	3	10	30	14,50	435,00
Sistemazione archivio	2	10	20	14,50	290,00
Intensificazione area personale/didattica	3	20	60	14,50	870,00
intensificazione e supporto area GDPR-Anac - anagrafe prestazione - Passweb	3	20	60	14,50	870,00
TOTALE			280	14,50	4.060,00

LAVORO STRAORDINARIO	636,00
-----------------------------	---------------

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	1.321,00
--------------------------------------	-----------------

INCARICHI SPECIFICI	2.118,00
----------------------------	-----------------

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, al personale privo di compensi art.7 e art. 2 come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	Importo /h	N incarichi	ORE per incarico	Importo per incarico Lordo Dipendente	Importo Totale Lordo Dipendente
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
A.A. Funzione vicaria e attività di diretta	14,50	1	21	304,50	

Costa Pella
Er Ben

M. S.

collaborazione col DSGA e coordinamento area didattica					304,50
Coordinamento area personale	14,50	1	21	304,50	304,50
Coordinamento area protocollo e rapporti con utenze esterne ed interne	14,50	1	21	304,50	304,50
Collaborazione con le varie aree	14,50	1	21	304,50	304,50
TOTALE		4	84		1.218,00
COLLABORATORI SCOLASTICI					
Servizi di cui al D.lgs.81/08 /Assistenza alunni disabili	12.50	12	6	900,00	900,00
TOTALE GENERALE INCARICHI SPECIFICI					2.118,00

Art. 37 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- 1 L'istituto aderisce alla rete di scopo per la formazione nell'Ambito Territoriale Avellino-AV03 e pertanto non gestisce né in proprio, né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del PNFD
2. Anche per la formazione dei Docenti neo-assunti, in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA le relative risorse sono gestite dalla scuola polo.

Art. 38 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ATA

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. La professionalità del personale scolastico così come previsto dalla Legge di stabilità 2020 n. 160 del 2019, è valorizzata dal dirigente scolastico per tutto il personale distribuendolo nel monte ore che sarà assegnato con apposita nomina e rendicontato con apposita relazione finale per i docenti, verbali di riunioni, timesheet e/o disposizioni specifiche connesse alla nomina per il personale ATA. Le aree di premialità e di valorizzazione ravvisabili nella piattaforma contrattuale sono individuate per il personale ATA: intensificazione in particolari azioni volte al miglioramento dell'immagine dell'istituzione scolastica, della cura degli studenti in termini di vigilanza e accortezza, della gestione dei principi di sicurezza, di buon andamento e di interesse della PA, innovazione digitale e supporto alla diffusione del CAD e della dematerializzazione.
Per il personale docente il fondo per il merito è distribuito nella piattaforma contrattuale sulle attività e progetti connessi alle azioni di miglioramento previste dal Piano di miglioramento e in generale dal SNV, coordinamento e supporto all'organizzazione, innovazione didattica con prospettive concrete di innovazione metodologica, inclusione e accoglienza con iniziative connesse ai bisogni educativi speciali, innovazione didattica e digitale, supporto alla diffusione della digitalizzazione, promozione di competenze europee.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s.2021/22 corrispondono a € 9.042,91+0,02 economie anni precedenti. Tali compensi verranno assegnati successivamente previo accordo con la RSU.

Art. 39 -Verifica, monitoraggio

- 1 Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali modifiche per intervenute variazioni dei parametri di calcolo.
- 2 Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Estimatore Mele
Q. Rau

AS *M. J.*

Art. 40 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

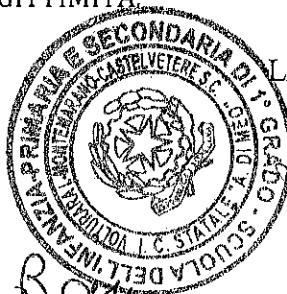
Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Il presente Contratto integrativo di Istituto è composto da 20 pagine numerate e firmate da tutti i trattanti.

Copia del presente Contratto Integrativo di Istituto viene consegnata a tutti i contraenti e inviato ai REVISORI DEI CONTI PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

LA DELEGAZIONE SINDACALE



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Di Blasi

Emilia Di Blasi

UIL: Prof.ssa BOVE EMILIA

Emilia Bove

CISL/SCUOLA: Prof.ssa MELE CATERINA

Caterina Mele

SNALS: prof.ssa SPANU MARISA

Marisa Spanu

(terminale associativo)

GILDA UNAMS: prof. MELCHIONNA LUIGI

Luigi Melchionna